FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 67/CDN (2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato e dal Dott. Mauro Cicchelli, **Componenti aggiunti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 Marzo 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(344) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO ANDREOLETTI (Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t. della Società UC Albinoleffe Srl), NICOLA BIGNOTTI (procuratore speciale e legale rappresentante p.t. della Società UC Albinoleffe Srl) MILVIA CARRARA (responsabile del controllo contabile della Società UC Albinoleffe Srl) Società UC ALBINOLEFFE Srl • (nota N°. 6155/813pf10-11/SP/blp del 3.3.2011).

A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 07/02/2011, dalla Co.Vi.So.C., il Procuratore Federale ha rilevato, a carico della Società sportiva UC Albinoleffe Srl, la responsabilità disciplinare per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett B), paragrafo VII, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF.

Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi dell'indicata compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS) per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento), in particolare, al Sig. Gianfranco Andreoletti, al Sig. Nicola Bignotti e alla Sig.ra Milvia Carrara, rispettivamente, Presidente del C.d.A. (e legale rappresentante pro-tempore), Procuratore speciale (e legale rappresentante pro-tempore) e responsabile del controllo contabile della richiamata Società sportiva, tutti parimenti sottoposti a procedimento disciplinare.

Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire, congiuntamente, propria memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Di Leginio, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 5 (cinque) di inibizione nei riguardi del Sig. Gianfranco Andreoletti;
- mesi 3 (tre) di inibizione nei riguardi del Sig. Nicola Bignotti;
- mesi 3 (tre) di inibizione nei riguardi della Sig.ra Milvia Carrara;
- punti 1 (uno) di penalizzazione e € 8.000,00 (€ ottomila/00) di ammenda nei riguardi dell'UC Albinoleffe Srl.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Andreoletti, al Sig. Bignotti, nonché alla Sig.ra Carrara e, per essi, all'UC Albinoleffe Srl. non sussistono.

Al riguardo, come peraltro già osservato da questa Commissione disciplinare nazionale relativamente ad altre fattispecie di natura analoga, assume carattere dirimente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali connessi al versamento delle ritenute Irpef per l'anno 2010 (oltre che dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale é quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statuale.

Trattandosi peraltro di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita, che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l'errore scusabile che, avuto particolare riguardo al caso di specie, elide in radice la responsabilità disciplinare ascritta ai deferiti, anche con riferimento all'asserita dichiarazione mendace. Invero, la predetta dichiarazione, valutata nel contesto e alla luce dei termini e delle modalità (meglio descritte in seno alla memoria difensiva) che hanno contraddistinto l'effettuazione del pagamento de quo da parte della compagine societaria deferita, si rivela tale da non ingenerare la comminatoria di alcuna sanzione disciplinare nei riguardi del Sig. Andreoletti.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

(345) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) Società US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl • (nota N°. 6154/816pf10-11/SP/blp del 3.3.2011).

A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 07/02/2011, dalla Co.Vi.So.C., il Procuratore Federale ha rilevato a carico della Società sportiva US Alessandria Calcio 1912 Srl la responsabilità disciplinare per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF.

Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi dell'indicata compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS) per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento), in particolare, al Sig. Giorgio Veltroni, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della richiamata Società sportiva, parimenti sottoposto a procedimento disciplinare.

Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, per i deferiti, è comparso l'Avv. Chiacchio il quale ha ritualmente depositato il mandato difensivo unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (in data 16 novembre 2010), da parte dell'US Alessandria Calcio 1912 Srl, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al mese di agosto 2010.

Quanto alla richiamata documentazione fiscale, alla cui produzione la Procura Federale si è opposta, la Commissione disciplinare nazionale ne ha disposto l'effettiva acquisizione

agli atti del procedimento, nell'esercizio dei più ampi poteri istruttori demandati dalla disciplina federale di riferimento.

Per la Procura Federale, è comparso l'Avv. Di Leginio, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 3 (tre) di inibizione nei riguardi del Sig. Giorgio Veltroni;
- punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nei riguardi dell'US Alessandria Calcio 1912 Srl.

Al riguardo, come peraltro già osservato da questa Commissione disciplinare nazionale relativamente ad altre fattispecie di natura analoga, assume carattere dirimente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali connessi al versamento delle ritenute Irpef e i contributi Enpals per l'anno 2010 (oltre che delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale é quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statuale.

Trattandosi peraltro di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita, che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l'errore scusabile che, avuto particolare riguardo al caso di specie, elide in radice la responsabilità disciplinare ascritta ai deferiti.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

* * * * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; dal Dott. Paolo Fabbricatore, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 Marzo 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(326) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MONTALTO (calciatore tesserato per la Società USD Noto), CESARE SORBO (dirigente della Società USD Noto) Società USD NOTO • (nota N°. 5613/808pf10-11/MA/AA/ma del 16.2.2011).

La Procura Federale con atto datato 16 febbraio 2011 ha deferito a questa Commissione il calciatore Francesco Montalto tesserato per la USD Noto, il Sig. Cesare Sorbo dirigente della USD Noto e la stessa Società USD Noto per la violazione degli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 CGS contestata al calciatore ed al dirigente e per la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS contestata alla Società.

Era accaduto che il calciatore Montalto nella corrente stagione sportiva aveva partecipato a 13 gare della Società Noto valide per il campionato di Serie D senza aver scontato la squalifica per una gara che gli era stata comminata dal Giudice Sportivo al termine della precedente stagione sportiva e che era stata pubblicata sul C.U. n. 184 del 15 giugno 2010.

Le distinte dei calciatori della Società Noto erano state tutte sottoscritte dal dirigente accompagnatore Cesare Sorbo, il quale aveva attestato ai sensi dell'art. 61 NOIF che tali

calciatori erano regolarmente tesserati e partecipavano ad ogni singola gara sotto la responsabilità della Società.

Il caso era venuto alla luce in seguito al reclamo della Società Acireale Calcio 1946, partecipante allo stesso girone di campionato della Società Noto.

Al deferimento di che trattasi reagiscono le parti incolpate con memoria 11 marzo 2011, tempestivamente comunicata, chiedendo il proscioglimento ovvero in subordine l'applicazione nei loro confronti di sanzioni disciplinari quanto più ridotte possibili.

Deducono i resistenti a proprio discarico che il provvedimento di squalifica del calciatore Montalto non era stato loro comunicato e che ciò aveva comportato una situazione di ignoranza sulla esistenza di siffatto provvedimento, da ritenersi inevitabile, con conseguente totale assenza di responsabilità della Società in merito alla utilizzazione del calciatore; che, essendo la squalifica limitata ad un sola gara, essa doveva riguardare esclusivamente la prima gara successiva alla pubblicazione del provvedimento sul C.U., non essendo ravvisabile alcuna disposizione afferente la estensione della squalifica alle gare seguenti qualora la squalifica non fosse stata scontata nella prima gara immediatamente successiva, con conseguente infondatezza della incolpazione relativa alla partecipazione irregolare del calciatore a tutte le altre gare disputate dopo la prima delle tredici; che, in ogni caso, l'utilizzazione del calciatore in regime di squalifica non era stata determinata da dolo o da mala fede, ma al più da colpa lieve.

Alla riunione odierna la Procura Federale, illustrato il deferimento, ha chiesto irrogarsi al calciatore Montalto la squalifica per anni 2 (due), al dirigente Corbo la inibizione per anni 2 (due), alla Società USD Noto la penalizzazione di 13 (tredici) punti in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione, nonché l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). I deferiti, rappresentati dal loro difensore, si sono riportati alla memoria ed hanno insistito per l'accoglimento delle istanze ivi formulate.

Il deferimento è fondato.

Occorre premettere che, contrariamente all'assunto dei resistenti, il provvedimento di squalifica di cui trattasi non è tra quelli che devono essere comunicati alla parte che ne è coinvolta, essendo sufficiente, ai fini della sua immediata esecutività, che esso sia pubblicato sul C.U., le cui statuizioni, a mente dell'art. 22, comma 11 CGS, si ritengono conosciute con presunzione assoluta dalla data della pubblicazione.

Né può ritenersi fondato l'assunto di parte resistente che la posizione irregolare del calciatore squalificato per una gara, ove la squalifica non fosse stata scontata, sarebbe limitata alla sola gara immediatamente successiva a quella della sanzione e non anche alle altre, a ciò ostando l'art. 22 CGS, per il quale la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato risulti inserito nella distinta delle gare successive.

Poiché il calciatore Montalto è risultato inserito nelle distinte delle tredici gare della Società Noto successive alla squalifica, tale squalifica non poteva ritenersi scontata, con conseguente partecipazione irregolare del calciatore a tutte le tredici gare.

Infondato appare l'ulteriore assunto di parte resistente che il ritardo con il quale la Procura Federale avrebbe istruito il deferimento sarebbe stata la causa della prolungata utilizzazione del calciatore, atteso che tale utilizzazione si era interrotta in epoca precedente l'avvio delle indagini e, più precisamente, a partire dalla proposizione del reclamo della Società Acireale Calcio 1946.

Tanto esposto e considerato altresì che la mancanza di dolo ovvero di colpa grave nell'utilizzazione del calciatore in posizione irregolare, eccepita dai resistenti, non costituisce esimente, le proposte sanzionatorie della Procura Federale vanno accolte entro limiti di minore entità, non essendo applicabili al caso in esame le misure di cui all'art. 10 comma 6 CGS ed essendo invece applicabili per i tesserati quelle previste dall'art. 19 comma 1 punti e) ed h) CGS e per la Società quella prevista dall'art. 18 punto g) CGS, escludendosi, secondo il consolidato indirizzo di questa Commissione, il criterio dell'automatismo per la irrogazione di un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara risultata irregolare.

Il dirigente accompagnatore della squadra Cesare Sorbo va sanzionato limitatamente alla dichiarazione resa in calce alle distinte che i calciatori partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società di appartenenza, essendo incontestabile che il calciatore Montalto era effettivamente tesserato per la Società Noto e che la relativa dichiarazione del dirigente era conforme al vero.

P.Q.M.

Infligge al calciatore Francesco Montalto la squalifica per 5 (cinque) gare ufficiali, al dirigente Cesare Sorbo l'inibizione per 6 (sei) mesi, alla Società USD Noto la penalizzazione di 7 (sette) punti in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(287) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CIRO DANUBIO (calciatore tesserato all'epoca dei fatti, per la Società Bologna FC 1909 Spa, attualmente tesserato per la Società ASD Tor Sapienza), DANIELE SABBATANI (all'epoca dei fatti, tesserato in qualità di dirigente accompagnatore per la Società Bologna FC 1909 Spa), GIANCARLO MAROCCHI (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente responsabile del settore giovanile per la Società Bologna FC 1909 Spa), FRANCESCA MENARINI (all'epoca dei fatti Presidente della Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa • (nota N°. 4624/1176pf09-10/SP/blp del 18.1.2011).

La Procura Federale con atto del 18 gennaio 2011 ha deferito a guesta Commissione il giovane calciatore Ciro Danubio, il Sig. Daniele Sabbatani in qualità di dirigente della Società Bologna FC 1909 Spa, il Sig. Giancarlo Marocchi in qualità di responsabile del settore giovanile della Società Bologna FC 1909 Spa, la Sig.ra Francesca Menarini in qualità di Presidente della Società Bologna FC 1909 Spa (cariche tutte ricoperte all'epoca dei fatti), nonché la Società Bologna FC 1909 Spa, contestando: al calciatore Danubio la violazione degli artt. 1 comma 1, CGS, 40 commi 3 e 3 bis, NOIF, 10 commi 2 e 6, CGS; al Sabbatani la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6, CGS in relazione agli artt. 39, 40 e 66 comma 4, NOIF; al Marocchi la violazione degli artt. 1 comma 1, CGS e 40 commi 3 e 3bis, NOIF in relazione all'art. 10 comma 2, CGS; alla Menarini la violazione dell'art. 1 comma 1, 10 commi 2 e 4 CGS, 40 commi 3 e 3 bis NOIF; alla Società Bologna FC 1909 Spa la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2, CGS. Era accaduto che la Società Bologna FC, secondo gli accertamenti svolti dalla Procura Federale su segnalazione della Segreteria del Settore giovanile e scolastico, nella stagione sportiva 2009/2010 aveva tesserato a titolo temporaneo il calciatore Ciro Danubio, nato il 4 marzo 1995, proveniente dalla Società ASD Tor Sapienza di Roma e residente in Roma unitamente al proprio nucleo familiare, senza inviare al Settore Giovanile la richiesta di deroga al tesseramento, prevista dall'art. 40 comma 3 NOIF, così incorrendo il calciatore Danubio nel fatto di aver disputato nelle file della Società Bologna FC numerose gare del Campionato Nazionale Giovanissimi senza essere in possesso del regolare tesseramento; il dirigente Sabbatani nel fatto di aver attestato sulle distinte di gara della Società Bologna FC, che tutti i calciatori e quindi anche il Danubio erano in regola con il tesseramento; il responsabile del settore giovanile Marocchi nel fatto di aver omesso di richiedere la prescritta deroga federale in occasione del tesseramento del giovane calciatore di cui trattasi; la Presidente Menarini nel fatto di aver sottoscritto la variazione del tesseramento del giovani calciatore pur in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa federale.

Avverso siffatto deferimento insorgono Daniele Sabbatani e la Società Bologna FC 1909 con memoria 12 marzo 2001, tempestivamente comunicata, istando per il proscioglimento, ovvero, in subordine, per l'applicazione di sanzione pecuniaria contenuta nei minimi edittali.

Deducono i resistenti che il Marocchi aveva inoltrato all'Ufficio Tesseramenti della LNP il modello di variazione tesseramento del calciatore Danubio e che il 4 settembre 2009 l'Ufficio Tesseramenti aveva concesso a far data dal 28 agosto 2009 il visto di esecutività per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva tra il giovane calciatore e la Società, di guisa che il Marocchi aveva ritenuto che non si dovesse procedere ad altri adempimenti, essendosi il tesseramento del calciatore del tutto perfezionato.

Deducono altresì che il Marocchi aveva agito in buona fede e che il Sabbatani, nel sottoscrivere le distinte dei calciatori della Società Bologna FC 1909, non era incorso in alcune responsabilità, non essendogli dovuta la conoscenza della effettiva regolarità dei tesseramenti e, più in generale, dell'attività svolta dallo stesso Marocchi.

Alla riunione odierna, la Procura Federale, illustrati i contenuti del deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento ed ha proposto le seguenti sanzioni disciplinari: per il Danubio la squalifica di 4 (quattro) gare ufficiali; per il Sabbatani l'inibizione di anni 2 (due); per il Marocchi e la Menarini l'inibizione di mesi 4 (quattro) ciascuno; per la Società Bologna FC Spa 1909 la penalizzazione di 7 (sette) punti in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

I deferiti, comparsi a mezzo del loro difensore, si sono riportati alla memoria che hanno illustrato, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

Per la Società deferita è comparso il Direttore Generale Sig. Pedrelli.

È altresì comparso in udienza il calciatore Danubio, accompagnato dai genitori.

Nessuno è comparso per la Sig.ra Menarini ed il Sig. Marocchi, che non hanno contro dedotto.

Questa Commissione osserva quanto segue.

Appare corretto il richiamo contenuto nella parte motiva del deferimento che è onere della Società interessata di indagare sulla sussistenza di tutti gli elementi utili a realizzare correttamente, con riferimento all'ordinamento federale, il tesseramento del calciatore che non ha compiuto il sedicesimo anno d'età, che l'art. 40 comma 3, NOIF subordina alla comprovata residenza del nucleo familiare del giovane calciatore da almeno sei mesi nella regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento, oppure che ha sede in una provincia di altra regione confinante con quella di residenza, prevedendosi altresì che,

in caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi, il tesseramento può essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione e frequenza scolastica del calciatore.

Pacifica in quanto documentalmente provata e neppure contestata dai resistenti la circostanza che il nucleo familiare del calciatore Danubio era rimasto residente in Roma, altrettanto pacifica è risultata l'ulteriore circostanza, ammessa dal Marocchi in sede di audizione dinnanzi l'organo inquirente, che la Società deferita non aveva chiesto alla Presidenza Federale la concessione della deroga per il tesseramento del giovane calciatore prevista dall'art. 40 comma 3 bis, NOIF, sicchè tale tesseramento era avvenuto disattendendo la normativa vigente in materia.

Né può costituire un elemento esimente dalla responsabilità il fatto dedotto dal Marocchi e ribadito dai resistenti che il visto di esecutività per il tesseramento del calciatore Danubio rilasciato dalla LNP aveva indotto la Società a ritenere che nessun altro adempimento fosse dovuto, trattandosi di normativa in materia di tesseramento di giovani calciatori di contenuti inderogabili, che non ammettono alternative alle disposizioni NOIF contenute nell'art. 40 commi 3 e 3 bis sopra richiamato.

Il deferimento va pertanto accolto, ritenendosi equo adottare sanzioni di minore entità rispetto al chiesto.

P.Q.M.

infligge al calciatore Danubio Ciro la squalifica per 2 (due) gare ufficiali; alla Sig.ra Francesca Menarini l'inibizione di mesi 2 (due); al Sig. Sabbatani Daniele l'inibizione di mesi 2 (due); al Sig. Marocchi Giancarlo l'inibizione di mesi 4 (quattro); alla Società Bologna FC 1909 Spa la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso nel Campionato Giovanissimi Nazionali e l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

(284) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORDANO MACCARRONE (calciatore tesserato per la Società Calcio Catania Spa, attualmente in prestito alla Società SS Milazzo Srl), Società CALCIO CATANIA Spa • (N°. 4462/1179pf09-10/SP/Segr del 12.1.2011).

II Deferimento

- Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Giordano Maccarrone, calciatore tesserato per la Società Calcio Catania Spa, attualmente in prestito alla Società SS Milazzo Srl, e la Società Calcio Catania, per rispondere, rispettivamente:
- Il Sig. Giordano Maccarrone, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1 CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 10 commi 1 e 2, dall'art. 5 comma 1, dall'art. 13 comma 1, nonché dell'art. 19 del Regolamenti Agenti nella versione vigente all'epoca dei fatti in contestazione, per aver conferito incarico di curare i propri interessi senza l'osservanza della normativa e formalità previste dal Regolamento Agenti, richiedendo assistenza riguardo un suo eventuale trasferimento;
- la Società Calcio Catania Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Giordano Maccarrone e la Società Calcio Catania Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Giordano Maccarrone e la Società Calcio Catania Spa hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS ["pena base per il Sig. Giordano Maccarrone, sanzione della squalifica di giorni 30 (trenta) e l'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 14 (quattordici) e l'ammenda di € 1.400,00 (€ millequattrocento/00); pena base per la Società Calcio Catania Spa, sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 1.400,00 (€ millequattrocento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente:

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- sanzioni della squalifica per giorni 14 (quattordici) in gare ufficiali e dell'ammenda di €
 1.400,00 (€ millequattrocento/00) a carico del Sig. Giordano Maccarrone;
- ammenda di € 1.400,00 (€ millequattrocento/00) a carico della Società Calcio Catania
 Spa;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(227) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (Presidente e legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), PIETRO LO MONACO (amministratore delegato e legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa • (N°. 3569/123pf10-11/SP/gb del 7.12.2010).

Letti gli atti;

Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 7 dicembre 2010 nei confronti di: Antonino Pulvirenti, Presidente della Società Calcio Catania Spa per violazione di cui all'art. 1, comma 1,CGS in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 2) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/20, pubblicato con C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali entro il 30 giugno 2010 la licenza d'uso dell'impianto; Pietro Lo Monaco, Amministratore delegato della Società Calcio Catania Spa per violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 2) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/20, pubblicato con C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali entro il 30 giugno 2010 la licenza d'uso dell'impianto; la Società Calcio Catania Spa per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti.

Lette le memorie depositate in giudizio da tutti i soggetti deferiti nelle quali, premesso che il criterio previsto dal Titolo II, punto 2) del Sistema delle Licenze nazionali prevede il deposito in via alternativa della licenza d'uso o della licenza di esercizio dell'impianto, si rileva che la licenza d'uso sarebbe stata tempestivamente depositata in data 30 giugno 2010.

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Avv. Di Leginio il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di euro 5.000,00 (€ cinquemila/00) per il Sig. Antonino Pulvirenti;
- ammenda di euro 5.000,00 (€ cinquemila/00) per il Sig. Pietro Lo Monaco;
- ammenda di euro 10.000,00 (€ diecimila/00) per il Calcio Catania Spa.

Ascoltato il difensore dei soggetti deferiti il quale ha insistito per il proscioglimento dei propri assistiti.

Rilevato che una attenta lettura del Titolo II del Sistema delle Licenze nazionali consente di rilevare al punto 1 che le Società dovevano depositare "il contratto, la convenzione d'uso o un documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare" ed al punto 2. "la licenza d'uso o di esercizio del suddetto impianto".

Considerato che la documentazione di cui al punto 1 riguarda la disponibilità dell'impianto che si intende utilizzare, quella di cui al punto 2 la utilizzabilità dell'impianto consentita dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Valutato che la licenza d'uso depositata dal Catania Calcio quale conferita nel documento proveniente dal Comune di Catania non è altro che una attestazione inerente alla esistenza della convenzione d'uso mentre la licenza di esercizio correttamente rilasciata dal Questore di Catania risulta depositata in data 6 luglio 2010 e dunque in violazione del termine perentorio assegnato del 30 giugno 2010.

Ritenuto che alla luce di tali considerazioni il deferimento deve essere accolto.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- ammenda di euro 5.000,00 (€ cinquemila/00) per il Sig. Antonino Pulvirenti
- ammenda di euro 5.000,00 (€ cinquemila/00) per il Sig. Pietro Lo Monaco
- ammenda di euro 10.000,00 (€ diecimila/00) per il Calcio Catania Spa.

* * * * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Arturo Perugini, **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 Marzo 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(161) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROMANO MALAVOLTA, GIANCARLO ROSSI, ALESSANDRO CESARONI, MASSIMO PAOLONI, GIUSEPPE TEDESCHI, MARIO PETRUNTI (fallimento Società Teramo calcio Spa) • (nota N°. 2516/120pf09-10/SP/AM/Segr. del 27.10.2010).

Letti gli atti;

Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 27 ottobre 2010 nei confronti di:

- Romano Malavolta, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 29 aprile 2005 al 1 marzo 2008 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 36/09 del 1 aprile 2009;
- Giancarlo Rossi, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 3 maggio 2006 al 1 marzo 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 36/09 del 1 aprile 2009;
- Alessandro Cesaroni, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 17 luglio 2006 al 1 marzo 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 36/09 del 1 aprile 2009;
- Massimo Paoloni, per violazione dell'art.1, comma 1, CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 1 marzo 2008 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 36/09 del 1 aprile 2009;
- Giuseppe Tedeschi, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 1 marzo 2008 la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 36/09 del 1 aprile 2009;
- Mario Pietrunti, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 1 marzo 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 36/09 del 1 aprile 2009.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Massimo Paoloni ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Massimo Paoloni ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS ["pena base per il Sig. Massimo Paoloni, sanzione della inibizione di mesi 15 (quindici), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 10 (dieci)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente:

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo:

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto".

Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti.

La Commissione, in via preliminare, ritiene di dover stralciare le posizioni del Sig. Romano Malavolta e del Sig. Giancarlo Rossi rilevato che gli avvisi di convocazione sono entrambi ritornati a questa Commissione con la dizione "destinatario sconosciuto" e che gli stessi deferimenti notificati dalla Procura Federale non erano andati a buon fine ne' per il Malavolta ne' per il Rossi.

Letta la memoria del Sig. Giuseppe Tedeschi con la quale rappresenta di essere rimasto in carica solo per 56 giorni e nel periodo di non aver svolto alcuna funzione gestionale, concludendo per il proprio proscioglimento o comunque per l'irrogazione della sanzione minima prevista.

Letta la memoria del Sig. Mario Pietrunti con la quale rappresenta di essere rimasto in carica meno di 50 giorni e nel periodo di non aver svolto alcuna funzione rilevante ai fini del dissesto della Società, concludendo per il proprio proscioglimento.

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Prof. Catalano il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Alessandro Cesaroni: inibizione per anni 4 (quattro);
- Giuseppe Tedeschi:inibizione per mesi 6 (sei);
- Mario Pietrunti: proscioglimento.

Ascoltati i difensori del Tedeschi e del Pietrunti i quali hanno insistito nelle proprie richieste Atteso l'ormai costante indirizzo giurisprudenziale in virtù del quale le singole posizioni dei dirigenti deferiti debbono essere valutate in relazione all'intervenuto Fallimento.

Valutato che la richiesta di proscioglimento del Pietrunti va accolta in considerazione della assenza di comportamenti rilevanti assunti dallo stesso con riferimento al dissesto societario.

Considerato che anche la posizione del Tedeschi può considerarsi assolutamente marginale, ragion per cui appare equa la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro). Rilevata la posizione rilevante occupata dal Cesaroni nella Società dal 17 luglio 2006 al 1 marzo 2008 avendo ricoperto la carica di consigliere di amministrazione ed amministratore delegato, dotato dunque dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, appare equa la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro) richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 10 (dieci) nei confronti del Sig. Massimo Paoloni.

Dispone lo stralcio delle posizioni relative ai soggetti deferiti Sig. Romano Malavolta e Giancarlo Rossi, con trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di sua competenza.

In parziale accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- inibizione per anni 4 (quattro) al Sig. Alessandro Cesaroni;
- inibizione per mesi 4 (quattro) al Sig. Giuseppe Tedeschi;

Proscioglie da ogni imputazione il Sig. Mario Pietrunti.

Il Presidente della CDN **Avv. Sergio Artico**

"

Pubblicato in Roma il 21 Marzo 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete